Protocollo N. 6

concernente contingenti tariffari annui spagnoli per l'importazione degli autoveicoli della sottovoce 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, di cui all'articolo 34 dell'atto di adesione

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 il Regno di Spagna apre contingenti tariffari annui per l'importazione di autoveicoli per il trasporto di persone, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, diversi dalle autocorriere, dai torpedoni e dagli autobus, della sottovoce 87.02 A I b) della tariffa doganale comune, originari della Comunità nella sua composizione attuale. Il dazio doganale applicabile nei limiti del contingente tariffario è fissato al 17,4%. Il contingente è abolito il 31 dicembre 1988.

Il volume di base del contingente tariffario è fissato a 32 000 autoveicoli. Esso è portato a 36 000 unità il 1° gennaio 1987 e a 40 000 unità il 1° gennaio 1988.

2. I volumi annui sono divisi in due parti.

Le prime parti sono suddivise in quattro categorie di cilindrata:

— di meno di 1 275 cc,

— di 1 275 fino a 1 990 cc inclusi,

— di più di 1 990 fino a 2 600 cc inclusi,

— di più di 2 600 cc.

Le seconde parti costituiscono le riserve.

Le prime parti sono così ripartite:

a) per il 1986: 28 000 unità, di cui:

— 3 000 unità per la categoria di meno di 1 275 cc,

— 13 000 unità per la categoria di 1 275 fino a 1 990 cc inclusi,

— 11 000 unità per la categoria di più di 1 990 fino a 2 600 cc inclusi,

— 1 000 unità per la categoria di più di 2 600 cc;

b) per il 1987: 32 000 unità, di cui:

— 3 400 unità per la categoria di meno di 1 275 cc,

— 14 850 unità per la categoria di 1 275 fino a 1 990 cc inclusi,

— 12 600 unità per la categoria di più di 1 990 fino a 2 600 cc inclusi,

— 1 150 unità per la categoria di più di 2 600 cc,

c) per il 1988: 36 000 unità, di cui:

— 3 850 unità per la categoria di meno di 1 275 cc,

— 16 700 unità per la categoria di 1 275 fino a 1 990 cc inclusi,

— 14 150 unità per la categoria di più di 1 990 fino a 2 600 cc inclusi,

— 1 300 unità per la categoria di più di 2 600 cc.

La riserva annua di 4 000 autoveicoli per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 copre le importazioni di veicoli di qualsiasi cilindrata. Tuttavia, l'utilizzazione di questa riserva è limitata agli autoveicoli originari dell'Italia e del Regno Unito, nella misura di 2 000 veicoli per ciascuno di questi stati membri.

3. Le disposizioni di gestione e di applicazione del contingente tariffario annuo garantiscono in particolare l'accesso uguale e continuo di tutti gli autoveicoli costruiti nella Comunità nella sua composizione attuale e l'applicazione senza interruzione del dazio doganale previsto per detto contingente a tutti i produttori della Comunità nella sua composizione attuale fino all'esaurimento del contingente. Esse assicurano che il volume contingentale sia utilizzato completamente alla fine di ciascun anno.

La situazione dell'utilizzazione del contingente tariffario annuo viene esaminata congiuntamente dal Regno di Spagna e dalla Commissione il 1° ottobre di ogni anno.

4. Il Regno di Spagna notifica alla Commissione, il 15 marzo, il 15 maggio, il 15 luglio, il 15 settembre, il 15 novembre e il 15 gennaio di ogni anno, le informazioni seguenti:

— stato di esaurimento di ciascuna parte del contingente,

— eventuale aumento del volume delle parti, mediante prelievo dalla riserva,

— riversamenti nella riserva,

— stato della riserva,

— qualsiasi altra informazione che la Commissione ritenga necessaria.

5. Prima della messa in vigore di qualsiasi atto di applicazione del presente protocollo da parte del Regno di Spagna, in qualunque forma, compresi i decreti, le direttive e le istruzioni amministrative, questo atto deve essere sottoposto alla Commissione, perché possa esaminarlo sotto il profilo della compatibilità con il trattato, con l'atto di adesione e, in particolare, con il presente protocollo. Il Regno di Spagna comunica alla Commissione qualsiasi modifica di un tale atto.